

STATUTO FONDAZIONE DEI GIORNALISTI DELLE MARCHE

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1

E' costituita ai sensi di quanto previsto dal capo II libro primo del codice civile e dalle altre norme di legge in materia una Fondazione di partecipazione denominata:

"FONDAZIONE DEI GIORNALISTI DELLE MARCHE"

Articolo 2

La Fondazione ha sede ad Ancona in via Leopardi n. 2.

TITOLO II - SCOPO

Articolo 3

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue la valorizzazione e la tutela della figura del giornalista, il suo costante aggiornamento tecnico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla sua formazione professionale.

A tal fine potrà:

- istituire corsi di formazione, aggiornamento, preparazione e perfezionamento della professione, anche d'intesa con altre strutture formative;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali attraverso qualsiasi tecnologia e supporto tecnico;
- promuovere e finanziare studi, convegni e riunioni, seminari e iniziative di studio e di confronto con altre realtà nell'ambito delle discipline connesse alla professione del giornalista;
- promuovere e finanziare le relazioni con istituti di studio pubblici e privati;
- organizzare attività legate agli scopi statuari in collaborazione con associazioni di categoria, enti, società per la crescita culturale e professionale del giornalista;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate;
- creare e gestire l'archivio storico in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Soprintendenza ai Beni Culturali;
- conservare e gestire la collezione artistica sulla libertà di espressione.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che, direttamente o indirettamente, il consiglio di amministrazione riterrà utile ai fini istituzionali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere, con soggetti pubblici e privati.

TITOLO III - PATRIMONIO

Articolo 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione proveniente dai conferimenti effettuati dal Fondatore come indicato nell'atto costitutivo e dalle somme che potrebbero pervenire dai partecipanti;
- dai beni mobili ed eventualmente anche dei beni immobili, che potrebbero pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio.

Articolo 5

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) proventi derivanti dalle attività istituzionali previste all'articolo 3;
- b) proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4;
- c) avanzi di gestione di precedenti esercizi;
- d) eventuali donazioni, disposizioni testamentarie, erogazioni liberali e contributi pubblici e privati;
- e) ogni altra entrata non espressamente destinata all'incremento del patrimonio.

TITOLO IV FONDATORE - PARTECIPANTI

Articolo 6

Il Fondatore è l'Ordine dei giornalisti delle Marche.

Articolo 7

I membri della Fondazione sono:

- **Fondatore;**
- **partecipanti ordinari;**
- **partecipanti sostenitori.**

Articolo 8

I soci si dividono in:

- a) **partecipanti ordinari** sono tutti i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti iscritti all'Ordine dei giornalisti delle Marche che ne faranno richiesta e che siano in regola con il pagamento della quota annuale dell'Ordine, con esclusione degli iscritti all'elenco speciale. In caso di abolizione dell'Ordine i **partecipanti ordinari** saranno i

giornalisti che ne faranno richiesta versando la relativa quota d'iscrizione, da definire da parte del Consiglio.

b) **partecipanti sostenitori** sono tutti coloro che anche se non iscritti all' Ordine dei giornalisti delle Marche si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi della Fondazione mediante contributi con le modalità e nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

La qualifica di **partecipante sostenitore** resta per il periodo per il quale si versa il contributo.

Il Consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta dei propri componenti l'ammissione dei **partecipanti sostenitori** su domanda scritta degli aspiranti.

Articolo 9

Il Consiglio di amministrazione decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione dei **partecipanti ordinari e sostenitori** per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

1. inadempienza nel versamento della quota;
2. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;
3. comportamenti contrari agli interessi della Fondazione anche non patrimoniali.

Nel caso di enti o persone giuridiche l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

1. estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
2. apertura di procedure di liquidazione;
3. fallimento o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I **partecipanti ordinari e sostenitori** possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento agli obblighi assunti.

TITOLO V - ORGANI

Articolo 10

Sono organi della Fondazione:

- il consiglio di amministrazione;
- l'assemblea dei partecipanti ordinari;
- il segretario generale;
- l'organo di revisione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 11

Il consiglio di amministrazione è composto da tre a cinque membri così suddivisi:

1.a il presidente dell'Ordine dei giornalisti delle Marche è componente di diritto del consiglio di amministrazione della fondazione e ne assume la presidenza;

- gli altri consiglieri sono nominati, a maggioranza di voti, dal consiglio dell'Ordine dei giornalisti delle Marche scelti fra i propri componenti, metà fra i professionisti e metà fra i pubblicisti.

2.a il consiglio di amministrazione resta in carica per lo stesso periodo di tempo del consiglio dell'Ordine dei giornalisti delle Marche. In caso di abolizione dell'Ordine il consiglio di amministrazione alla scadenza del mandato sarà eletto dall'assemblea dei partecipanti ordinari e durerà in carica tre anni.

3.a i componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili solo per due mandati consecutivi.

4.a decadono dalla carica di consigliere di amministrazione coloro che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive del consiglio. La decadenza è decretata dal consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori tutte le sostituzioni dovranno essere fatte entro novanta (90) giorni secondo le modalità del comma **1.a** del presente articolo ed il subentrante resta in carica fino alla scadenza del consiglio.

5.a in assenza del presidente la funzione sarà assolta dal vice presidente pubblicista nominato dal consiglio di amministrazione oppure, in mancanza di nomina, dal componente più anziano.

6.a il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede, tra l'altro, a:

- fissare le linee generali dell'attività della Fondazione nel rispetto del suo scopo;
- stabilire un eventuale contributo annuale a carico dei **partecipanti ordinari**;
- quantificare il contributo a carico dei **partecipanti sostenitori**;
- deliberare sull'ammissione dei **partecipanti ordinari e sostenitori**;
- approvare entro il 28 febbraio il bilancio consuntivo e preventivo e il programma delle attività;
- deliberare sulla dotazione di personale;
- nominare il segretario generale che avrà anche funzioni di tesoriere;
- deliberare le eventuali modifiche del presente statuto le quali si considerano approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

7.a il consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta l'anno dal presidente di propria iniziativa, dal vice presidente in caso di impedimento del presidente, oppure su richiesta scritta di almeno due componenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della riunione.

Delle riunioni del consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale firmato dal presidente della seduta e dal segretario. Le sedute del consiglio di amministrazione sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

Articolo 12

Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

SEGRETARIO GENERALE

Articolo 13

Il consiglio di amministrazione nomina il segretario generale nel proprio ambito e ne determina i compiti. Il segretario decade insieme al consiglio di amministrazione.

PARTECIPANTI ORDINARI

Articolo 14

I **partecipanti ordinari** costituiscono l'assemblea dei **partecipanti ordinari**. In caso di abolizione dell'Ordine l'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'esercizio corrente.

ORGANO DI REVISIONE

Articolo 15

Il controllo contabile sulla gestione della Fondazione è esercitato da un revisore unico, o da un collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti effettivi, e da un supplente, scelti preferibilmente tra i giornalisti esperti in materia fiscale e contabile nominati dal Fondatore e dureranno in carica tre anni. In caso di abolizione dell'Ordine l'organo di revisione sarà eletto dall'assemblea dei **partecipanti ordinari**. I componenti dell'organo di revisione sono rieleggibili solo per due mandati consecutivi.

L'organo di revisione partecipa di diritto alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 16

Tutte le cariche previste dal presente statuto sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute in ragione dell'incarico.

TITOLO VI - ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 17

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

TITOLO VII - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE

Articolo 18

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità ad attuarli nonché di estinzione della Fondazione stessa, da qualsiasi causa determinata, gli eventuali beni saranno destinati, previa liquidazione, ad organismi, associazioni, enti preferibilmente nell'ambito giornalistico che svolgano le medesime finalità previste dal presente statuto o ad altri. In caso di liquidazione della Fondazione il consiglio di amministrazione nominerà tre liquidatori determinandone i poteri e indicando la destinazione dei beni o del ricavato della loro liquidazione. Per quanto non previsto dal presente statuto si

applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia di Fondazioni.